

DELIBERA N. 294

13 aprile 2021

Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 14, co. 4, lett. g)

Decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, artt. 44 e 45, co. 1

Legge 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 8-bis

Parole chiave

Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione; organismi indipendenti di valutazione, RPCT

Massima

Gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe (per i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV) delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, degli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 attestano la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021. L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it

INDICE

Premessa	3
1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione	4
1.1. <i>Pubbliche amministrazioni</i>	4
1.2. <i>Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	5
1.3. <i>Società a partecipazione pubblica non di controllo</i>	6
1.4. <i>Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)</i> ...	6
2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione	7
2.1 <i>La Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021</i>	8
3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 giugno 2021 e trasmissione ad ANAC delle griglie di rilevazione.....	10
4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione	11
5. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.....	11
4.1 <i>Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza</i>	11
4.1.1 <i>Vigilanza d'ufficio</i>	11
4.2 <i>Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza</i>	12

Allegati

Allegato 1.1	Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1.
Allegato 1.2	Documento di attestazione per le società ed enti di cui al § 1.2.
Allegato 1.3	Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3.
Allegato 1.4	Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4.
Allegato 2.1. A	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni di cui al § 1.1.
Allegato 2.1.B	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici
Allegato 2.2	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società e gli enti di cui al § 1.2.
Allegato 2.3	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3.



Allegato 2.4	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4.
Allegato 3	Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe
Allegato 4	Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
Allegato 5	Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

Premessa

La presente delibera è volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2021 anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare *«l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»*.

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)



le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le «*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 aprile 2021, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad **attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021**. L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va **pubblicata** nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" **entro il 30 giugno 2021** e, sempre entro tale data, **la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it**. Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «*pubbliche amministrazioni*» (di cui all'art.



2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

Per «*pubbliche amministrazioni*» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.1.** alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

- a) enti pubblici economici;
- b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.2** alla presente delibera, gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono l'attestazione secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.3** alla presente delibera.

1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs.



33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono l'attestazione secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.4** alla presente delibera.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al **31.5.2021**.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

- 1) Performance (art. 20)
- 2) Bilanci (art. 29)
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

b) Per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2.

- 1) Selezione del personale (art. 19)
- 2) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 5) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
- 6) Altri contenuti / accesso civico (Linee guida ANAC determinazione n. 1134/2017)

c) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3.



1) Bilanci (art. 29)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Bandi di gara e contratti (art. 37)

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

1) Bilanci (art. 29)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Bandi di gara e contratti (art. 37)

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni di cui al paragrafo 1.1, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.1.A**.

Solo gli OIV dei Ministeri e degli enti Enti pubblici nazionali con uffici periferici compilano anche la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.1.B**. La verifica è intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito *web* dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati. Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.



Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o gli altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione degli enti e delle società di cui al paragrafo 1.2, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.2**.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o gli altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui al paragrafo 1.3, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.3**.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il rappresentante legale o l'organo di controllo, ove previsto, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, di cui al paragrafo 1.4, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.4**.

Nella «*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi*» (**Allegato 3**) l'OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «*Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione*» (**Allegato 4**), avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni/enti considerati. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori.

Le Griglie di rilevazione permettono di documentare la verifica, effettuata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» dei siti *web* delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell'**Allegato n. 5** «*Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati*».



3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 giugno 2021 e trasmissione ad ANAC delle griglie di rilevazione

L'attestazioni degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o "*Società trasparente*" sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*»¹ entro il **30 giugno 2021**. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito *web* dandone specifica evidenza nella home page². **Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.**

La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione, secondo le modalità sopra indicate, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Allegati alla delibera si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:

- | | |
|-----------------------|--|
| Allegato 1.1 | Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1 |
| Allegato 1.2 | Documento di attestazione per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Allegato 1.3 | Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3 |
| Allegato 1.4 | Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4 |
| Allegato 2.1.A | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni di cui al § 1.1 |
| Allegato 2.1.B | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici |
| Allegato 2.2 | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Allegato 2.3 | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3 |

¹ Cfr. § 6.4 della delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

² In caso di mancanza di un proprio sito web l'attestazione è pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.



- Allegato 2.4** Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4
- Allegato 3** Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe
- Allegato 4** Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
- Allegato 5** Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV avranno cura di verificare le misure adottate dai RPCT, verificando il permanere o superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione.

Le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato degli RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013.

5. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.

4.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

4.1.1 Vigilanza d'ufficio

L'Autorità verifica nei siti *web* istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 giugno 2021, del *Documento di attestazione*, della *Griglia di rilevazione* e della *Scheda di sintesi* sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere. L'Autorità, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle *Griglie di rilevazione*, acquisite tramite posta elettronica, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.



L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*».

4.2 Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 - Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

(Carta intestata con il riferimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione/ o altro Organismo con funzioni analoghe)

Documento di attestazione

A. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso _____ (nome dell'amministrazione/ente) ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed enti con uffici periferici) - Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.

B. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti:

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

L'amministrazione/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 - Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data

Firma dei componenti OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe
(Nome e Cognome)

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe***Data di svolgimento della rilevazione***

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione.

Riportare l'elenco degli uffici periferici selezionati.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***Eventuale documentazione da allegare***



Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

Premesse

A partire dal 2021, ogni amministrazione/ente o altro soggetto tenuto ad attestare gli obblighi di pubblicazione avrà cura di trasmettere all'ANAC, nelle modalità e scadenze indicate nella delibera adottata dal Consiglio dell'Autorità, le griglie di rilevazione utilizzando uno o più file messi a disposizione allo scopo e pubblicati sul sito web istituzionale dell'ANAC.

Requisiti di sistema

Le griglie di rilevazione consistono in uno o più file in formato Microsoft Excel e la loro compilazione avviene o tramite selezione di un valore, tra quelli previsti da appositi elenchi a discesa, oppure inserendo un testo libero. Si noti che, ove previsto, l'elenco a discesa compare solo quando si seleziona la cella.

Per l'inserimento dei dati si può utilizzare uno dei seguenti software:

- Microsoft Excel
- Libre Office

È possibile che, utilizzando una versione di Microsoft Excel obsoleta, gli elenchi a discesa non siano visibili, in quel caso sarà necessario utilizzare l'altro software.

Dati identificativi

Ogni amministrazione/ente o altro soggetto tenuto ad attestare gli obblighi di pubblicazione, avrà cura di inserire obbligatoriamente tutti i dati identificativi, in particolare:

- la denominazione (campo libero);
- il codice fiscale (o partita IVA) (campo libero);
- la tipologia di ente (campo vincolato con opzioni visualizzabili nell'elenco a discesa della cella);
- link del sito web dell'amministrazione ove è stata pubblicata la griglia (campo libero);
- comune, regione e CAP della sede legale;
- soggetto che ha predisposto la griglia (campo vincolato con opzioni visualizzabili nell'elenco a discesa della cella).

Per attivare le opzioni di scelta, laddove presenti, sarà sufficiente posizionarsi all'interno della cella e selezionare il triangolino in basso a destra.

Contenuti

La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» al 31 maggio 2021. Nella Griglia di rilevazione sono quindi inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, al 31 maggio 2021.

Solo per le amministrazioni pubbliche di cui al § 1.1 sono state predisposte due



Griglie di rilevazione, A e B. In tal caso, si fa presente che tutti gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare la griglia di rilevazione A, mentre la griglia di rilevazione B deve essere compilata **solamente** dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.

Per ogni dato inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni prevista dalla normativa, con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione/ente/società, come di seguito specificato.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, gli OIV, o le strutture analoghe, inseriscono il valore "n/a".

I valori a disposizione, indicati nelle opzioni di scelta proposti con elenco a discesa in ogni cella, sono visualizzabili digitando il triangolino in basso a destra che appare non appena selezionata la cella. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori.

Griglia di rilevazione - Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente»;
- 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente»

Indicare nel campo "Note" l'eventuale area o sezione, diversa da quella denominata «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», in cui il dato risulta pubblicato e se è inserito un link alla sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.



COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme o dal PTPC- Sezione Trasparenza- per ogni singolo obbligo.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
- 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Griglia di rilevazione - Uffici periferici



COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici?

Il presente dato deve essere attestato **esclusivamente** con riferimento ai Ministeri e agli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.

Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato che deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti.

L'elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'interno dell'**Allegato 3**.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

Sommaro

1. Completezza	2
1. Aggiornamento	3
2. Formato e dati di tipo aperto	5



1. Completezza

L'Autorità, ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo, ritiene che un dato sia da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici.

Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

Nei siti di alcune amministrazioni il dato relativo agli incarichi conferiti a dipendenti ed estranei alla pubblica amministrazione difetta di accuratezza quando non sono riportate tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. Ad esempio, in alcuni casi mancano gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, in altri la durata o il compenso relativo all'incarico, in altri ancora i curricula di coloro che hanno ricevuto incarichi. In questi casi l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione non può dirsi accurato.

La scarsa accuratezza si riscontra, spesso, anche nella pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimenti. In questi casi la limitata accuratezza è, di frequente, relativa non solo alla mancata pubblicazione di informazioni richieste dalle norme (ad es. termine di conclusione, unità organizzativa e nome del responsabile del procedimento) ma anche alla pubblicazione di un numero di procedimenti inferiore rispetto a quelli effettivamente esistenti.

Inoltre, ad avviso dell'Autorità i dati possono dirsi pubblicati in modo completo se la loro pubblicazione esatta e accurata si riferisce non solo all'amministrazione centrale ma anche a eventuali strutture interne e agli uffici periferici, ove esistenti.

Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni "Amministrazione Trasparente", la pubblicazione coordinata dei dati tra centro e periferia potrà essere assicurata seguendo due modalità alternative:

- a) ricorso a *link* che dalla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione centrale conducano alle sezioni "Amministrazione Trasparente" degli uffici periferici;
- b) pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano gli uffici periferici. In tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il *link* ai dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale.

Nel caso in cui gli uffici periferici non siano dotati di un proprio sito istituzionale è, invece, auspicabile la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione centrale di dati relativi a ciascun ufficio periferico.

Per quanto riguarda i dati relativi a eventuali strutture interne dell'amministrazione, quali corpi e istituti dotati di autonomia, anche in questo caso la pubblicazione coordinata dei dati potrà essere garantita da *link* che dalla sezione

"Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione conducano alle sezioni "Amministrazione Trasparente" delle strutture interne considerate. In alternativa, i dati possono confluire, con opportuna evidenziazione, nell'unica sezione



principale "Amministrazione Trasparente". dell'amministrazione. In tal caso, negli eventuali siti delle strutture interne dovrà essere presente il *link* ai dati presenti sul sito dell'amministrazione.

2. Aggiornamento

Innanzitutto è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Si precisa, inoltre, che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.

Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679.

È questo, ad esempio, il caso dei curricula vitae dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative. Infatti, la previsione di una data cadenza di aggiornamento non può implicare la necessità di rimodulare i contenuti dei documenti, in quanto le esperienze lavorative dei soggetti possono non aver subito alcuna modifica nell'arco temporale contemplato; tuttavia, la verifica degli stessi è importante proprio al fine di garantire l'attualità delle informazioni riportate.

Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" sia indicata la relativa data di aggiornamento.

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:

- a) **Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.

Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, alle società di cui l'amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, co. 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Per tutti è previsto l'aggiornamento annuale.

- b) **Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.

È il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (art. 23, co. 1).

- c) **Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.

È previsto l'aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale (art. 16, co. 3).



- d) **Aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, co. 2).

Si fa presente, comunque, che all'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale, che *"i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione"* e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.

Per le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione si rinvia all'allegato 1 della determinazione ANAC n. 1310/2016.

Con riguardo alla "tempestività" della pubblicazione disposta dal richiamato art. 8, si precisa che, per la loro natura (es. bandi di concorso) o per disposizione di legge (es. nel caso in cui la pubblicazione sia condizione di efficacia) è indispensabile che i dati siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

Sul concetto di "tempestività" della pubblicazione, l'Autorità, con riferimento ai piccoli comuni, ha valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni, preferendo rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la sua declinazione in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente. Ne consegue che i piccoli comuni fissano i termini di pubblicazione secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità e la celerità della pubblicazione dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza (cfr. Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, Approfondimento IV, Semplificazioni per i piccoli Comuni, § 4.). Il principio è applicabile anche agli enti di piccole dimensioni organizzative.

In via generale, giova ricordare che tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di pubblicazioni del d.lgs. 33/2013 indicano, nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza, i termini entro i quali ciascun dato è pubblicato tenendo conto della propria organizzazione e della periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme (cfr. delibera ANAC 1310/2016, § 2 e FAQ in materia di trasparenza n. 1.20).

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati

per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lgs. 33/2013.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, co. 2, e dall'art. 15, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.



3. Formato e dati di tipo aperto

La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, co. 32, co. 35 e co. 42). In particolare, il co. 35 stabilisce che «*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in **formati non proprietari**, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*».

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni¹. Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio *OpenOffice*) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).

Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui *reader* è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal *software* utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

Una **alternativa ai formati di documenti aperti** è rappresentata anche dal formato ODF – *Open Document Format*, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.

L'art. 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005 definisce il **formato aperto** come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. La lett. l-ter) del medesimo art. 1 definisce, inoltre, come **dati di tipo aperto** quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

¹ Nel Repertorio dei formati aperti, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) inserisce quei formati di cui viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo.